

## DECRETO INTERMINISTERIALE N° 153 - 1 agosto 2023

Disposizioni correttive al [decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182](#), recante:  
**«Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»**

Il precedente decreto ministeriale non è abrogato. Allo stesso vengono apportate modificazioni evidenziate nello schema che segue con commento introduttivo alle principali novità, per ogni articolo oggetto di correzione o soppressione. Il D.I. 182/2020 continua ad avere efficacia per le parti non modificate.

## I CORRETTIVI APPORTATI AL D.I. 182/2020

- ❖ **La composizione del GLO viene “ritoccata” nelle figure professionali interne.**

Al GLO partecipano i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. Altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico- pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica POSSONO essere chiamati a partecipare.

D.I. 153/2023 Modificazioni all'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

D.I. 182/2020 Art. 3 Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

<p><b>Art. 2</b> ..... “al comma 5, le parole «ove esistente, lo psicopedagoga o il psicopedagogo» sono soppresse;</p> <p>“ al comma 7 le parole «psico-pedagogici e di orientamento» sono sostituite dalle seguenti: «psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica».</p>	<p><b>Comma 5</b>.... “Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, <del>ove esistente, lo psicopedagoga o il psicopedagogo</del> ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI”</p> <p><b>Comma 7</b> ... “ Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, <del>psico-pedagogici e di orientamento</del>, : «<b>psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica</b>» oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base “</p>
--	--

❖ **Le riunioni del GLO si svolgono, di norma, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.**

I docenti di classe, i docenti di sostegno, il docente delegato dal dirigente scolastico, ai fini della definizione del fabbisogno delle risorse professionali (organico docenti), possono accedere al sistema SIDI – anagrafe alunni con disabilità - per consultare la documentazione necessaria, nel rigoroso rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

<p><b>D.l. 153/2023 Modificazioni all'articolo 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b></p> <p>a) al comma 5, le parole «in orario scolastico» sono soppresse;</p> <p>b) al comma 11, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».</p>	<p><b>D.l. 182/2020 Art. 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione</b></p> <p><i>Comma 5 ....Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, <del>in orario scolastico</del>, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.</i></p> <p><i>Comma 11... Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione <del>di cui al comma 11,</del> <b>(di cui al comma 10)</b> riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).</i></p> <p><b>Cosa prevede il comma 10.</b> <i>I componenti del GLO di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.</i></p>
--	---

- ❖ **Le LINEE GUIDA** per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, **richiamano i “ Domini “ che corrispondono alle “Dimensioni”** di cui all'art. 8 comma 2 del decreto, secondo lo schema di corrispondenza riportato.

<b>Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento</b>	<b>PEI-Piano Educativo Individualizzato</b>
<b><i>Dominio</i></b>	<b><i>Dimensione</i></b>
Apprendimento	Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento
Comunicazione	Comunicazione / Linguaggio
Relazioni e Socializzazione	Relazione / Interazione / Socializzazione
Autonomia Personale e Sociale	Autonomia/Orientamento

<p><b>D.I. 153/2023 Modificazioni all'articolo 8 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b></p> <p>sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, lettera d), dopo le parole «risoluzione di compiti», sono aggiunte le seguenti: «e – a partire dalla scuola primaria -»;</p> <p>b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p><b>I “Domini”</b> richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni”</p>	<p><b>D.I. 182/2020 Art.8 Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico</b></p> <p>Comma 2, lettera d) la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti e – <b>partire dalla scuola primaria</b> - propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.</p> <p>Comma 3 .....Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare: a. obiettivi ed esiti attesi; b. interventi didattici e metodologici, articolati in: i. attività; ii. strategie e strumenti. <b>I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della</b></p>
--	--

*certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle "Dimensioni"*

- ❖ **Ai fini della redazione del PEI**, sono condotte dai docenti le osservazioni nel contesto scolastico sotto il triplice aspetto : **contesto fisico/ contesto organizzativo/contesto relazionale** con indicazioni **delle barriere e dei facilitatori** .

***D.l. 153/2023 Modificazioni all'articolo 9 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182***

All'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «nel contesto scolastico», sono aggiunte le seguenti: «- fisico, organizzativo, relazionale -».

**D.l. 182/2020 Art.9 Ambiente di apprendimento inclusivo**

*Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico **fisico, organizzativo, relazionale** con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.*

- ❖ **Valutazione alunni.** Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per singola disciplina ( non è ammessa la valutazione per area) . Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi e deve essere specificato, all'interno del PEI, se è stato proposto un percorso ordinario, un percorso personalizzato (con prove equipollenti), oppure un percorso differenziato.

**D.I. 153/2023 Modificazioni all'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

All'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole "a partire dalla scuola primaria.", sono aggiunte le seguenti: "Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi." b) al comma 2, la lettera d) è soppressa; c) al comma 3 dopo le parole «Nel PEI», sono aggiunte le seguenti: «- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado -»

**D.I. 182/2020 Art. 10 Curricolo dell'alunno**

Comma 1) Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria.

**Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.** Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.

	<p>Comma 2 lettera b ) <del>se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.</del></p> <p>Comma 3 - Nel PEI <b>per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado</b> è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di: a. percorso ordinario; b. percorso personalizzato (con prove equipollenti); c. percorso differenziato.</p>
--	---

- ❖ **ESAMI INTEGRATIVI.** L'articolo 10 bis è stato aggiunto al precedente decreto. Riguarda gli alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. **Cosa prevede?** L'alunno che segue un percorso differenziato ha la possibilità di rientrare in un percorso personalizzato secondo le ipotesi evidenziate:
- Effettuazione di prove integrative equipollenti per le discipline per le quali è stato seguito il percorso differenziato . Le prove integrative sono riferite ai rispettivi anni di corso "differenziato" . Tale previsione è attuata nel caso di parere contrario del Consiglio di classe .
  - Non effettuazione di prove integrative nel caso di parere positivo del Consiglio di classe.

<p><b>D.I. 153/2023 AGGIUNTA ART. 10 BIS</b> dopo l'articolo 10 del decreto interministeriale 29 Dicembre 2020, n. 182</p> <p><b><i>Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado</i></b></p> <p><b>Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:</b></p>	<p>-----</p>
--	--------------

<p>a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;</p> <p>b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.</p>	
<p><b>D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 12 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b></p> <p>1. All'articolo 12, comma 2, le parole «privi della vista, privi dell'udito» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità visive e uditive».</p>	<p><b>D.I. 182/2020 Art. 12 Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza</b></p> <p>Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni <del>privi della vista, privi dell'udito</del> <b>con disabilità visive e uditive</b> e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.</p>

- ❖ **Riduzione orario delle lezioni.** La riduzione dell'orario scolastico può essere fatta solo «per eccezionali e documentate esigenze sanitarie su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni. La richiesta di riduzione, oltre che documentata, deve essere proposta in forma congiunta da famiglia e specialisti ( non più dalla sola famiglia o dai soli specialisti)



<p><b>D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 13 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b></p> <p>1. All'articolo 13, comma 2, lettera a), le parole «su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari».</p>	<p><b>D.I. 182/2020 Art. 13 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse</b></p> <p>Il PEI prevede un prospetto riepilogativo....</p> <p>Comma 2 lettera a) Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche: a. se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo <del>su richiesta della famiglia o degli</del></p>
---	--

<p>2. All'art. 13, comma 2, lettera a), dopo la parola "continuativo" è aggiunta la frase «- per eccezionali e documentate esigenze sanitarie -».</p>	<p><del>specialisti sanitari,</del>      «- per eccezionali e documentate esigenze sanitarie -».  <b>su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari</b> " in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;</p>
---	---

- ❖ **Assegnazione misure di sostegno.** IL GLO individua le dimensioni interessate dal bisogno segnalando i "supporti al funzionamento" come da scheda allegata al decreto. Non individua, come in precedenza i "debiti di funzionamento" . In assenza di Profilo di funzionamento, si procede con le indicazioni contenute nel Verbale di accertamento e/o profilo dinamico funzionale .

<p><b>D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b></p> <p>All'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole «del relativo "debito di funzionamento"» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi "supporti al funzionamento"»;</p> <p>b) al comma 2, dopo le parole «dell'alunno indicate nel», sono aggiunte le seguenti: «Verbale di accertamento e/o nel».</p>	<p><b>D.I. 182/2020 Art. 18 Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno</b></p> <p>Comma 1) Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione <del>del relativo "debito di funzionamento",</del> <b>dei relativi supporti al funzionamento</b> secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.</p> <p>Comma 2) Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate <b>nel VERBALE DI ACCERTAMENTO E/O</b> nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:</p>
---	--

- ❖ **REDAZIONI DIGITALE DEL PEI** . Il Pei può essere compilato telematicamente con accesso all'applicativo dei profili registrati, in possesso di credenziali “ **diversificate**”. *L'accesso alle sezioni del PEI è, dunque, permesso in relazione ai diversi compiti o attribuzioni dei componenti del GLO.*

**D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 19 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

All'articolo 19, comma 2 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «di apposite credenziali», sono aggiunte le seguenti: «, con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo».

**D.I. 182/2020 Art. 19 Modello di Piano Educativo Individualizzato**

Comma 2) I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali **con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo**».

- ❖ **ADOZIONE LINEE GUIDA** . Fa parte integrante del decreto 153/2023 , l'allegato B- Linee Guida , adottato ai fini della redazione del PEI .

**D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 20 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

Al comma 1, prima delle parole «è adottato», sono inserite le seguenti: «Al fine di agevolare la redazione dei PEI,»

**D.I. 182/2020 Art. 20 Linee guida**

Comma 1 ) **AL FINE DI AGEVOLARE LA REDAZIONE DEL PEI** è adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all'Allegato B, quale parte integrante del presente decreto.

#### ❖ RIFORMULAZIONE DEGLI ALLEGATI

Gli allegati al precedente decreto sono interamente sostituiti dai nuovi. Laddove non sia presente il profilo di funzionamento, è ammessa, in via transitoria, la redazione del PEI sulla base della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale. L'articolo ammette la possibilità che il profilo dinamico funzionale non sia compilato. Dalla lettura si evince che il PEI può essere redatto anche in assenza del profilo dinamico funzionale.

**D.I. 153/2023 Modifiche agli allegati del Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

**D.I. 182/2020**

<p>Gli allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1 al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, richiamati all'articolo 1, sono modificati secondo quanto <a href="#">riportato negli allegati al presente decreto - numerati e denominati come di seguito indicato - per costituirne parte integrante e sostanziale:</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1;</li><li>b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;</li><li>c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;</li><li>d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;</li><li>e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;</li><li>f. Scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento – Allegato C;</li><li>g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1.</li></ul>	<p><b>GLI ALLEGATI PRECEDENTI SONO SOSTITUITI DAGLI ALLEGATI AL NUOVO DECRETO</b></p>
<p><b>D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</b></p> <p>All'art. 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato."</p>	<p><b>D.I.182/2020. Norme transitorie</b></p>